



Scuola superiore
dell'economia e delle finanze
"Ezio Vanoni"



CONSORZIO PROMOS RICERCHE

5° CORSO DI ALTA FORMAZIONE
"GOVERNO DEL TERRITORIO"
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DELLE AREE
METROPOLITANE

Convegno di studi
Roma, 21 ottobre 2013



*I Nuovi Assetti Ordinamentali Delle
Aree Metropolitane*

Prof. Avv. Gennaro Terracciano

L'istituzione delle città metropolitane risponde ad un duplice ordine di esigenze:

- a) superare la discrasia tra organizzazione amministrativa ed estensione di fatto della città;
- b) predisporre strumenti di governo adeguati all'amministrazione di realtà territoriali particolarmente complesse, quali quelle metropolitane.

Le principali criticità: da 20 anni una perenne incompiuta

- Assenza di criteri oggettivi per l'individuazione del territorio metropolitano, rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore;
- Estrema eterogeneità urbanistica e socio-economica delle aree metropolitane individuate;
- Inadeguatezza ed indeterminazione della legislazione statale;
- Inerzia regolatoria ed ostruzionismo delle autonomie locali

Aree metropolitane

I principali modelli europei di governance

- **Città-Regione: Madrid, Bruxelles, Amsterdam, L'Aja**

Il Governo regionale assorbe le istituzioni e le funzioni del municipio

- **Città-Stato: Berlino, Brema, Amburgo**

Nel caso delle città-Stato (Land Federale) i livelli di governo coincidono

Gli organi di governo sono al contempo organi del *Land* federale ed organi dell'amministrazione cittadina

- **La Greater London Authority**

Ente territoriale sovracomunale ad ordinamento speciale cui sono assegnate specifiche funzioni

- **Associazione volontaria tra comuni (es. New York)**

L'evoluzione normativa delle aree metropolitane nell'ordinamento giuridico italiano

Le tappe fondamentali di una tormentata evoluzione

- L. 8 giugno 1990, n. 42 – artt. 17 e 18
- Testo Unico degli Enti Locali (d. lgs. 267/2000)
- Legge costituzionale n. 3 del 2001 (Riforma del Titolo V)
- Legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale
- Decreto legge n. 95 del 2012 – art. 18

L'art. 18 del d.l. 95 del 2012

Il primo tentativo di riforma organica a «costituzione invariata»

I punti fondamentali

- istituzione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle **città metropolitane** di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria
- **contestuale soppressione delle province** – divenute enti di area vasta aventi poche funzioni residuali sino alla loro definitiva soppressione;
- **gli organi della città metropolitana**: il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano;
- **i modelli di governance**: tre modelli previsti dal legislatore e la valorizzazione dell'autonomia statutaria nella loro individuazione
- assorbimento delle funzioni fondamentali assegnate alle province

La sentenza n. 220/2013 della Corte Costituzionale **L'inidoneità dello strumento della decretazione d'urgenza**

- incostituzionalità per violazione dell'art. 77 Cost. dell' art. 23 del D.L. n. 201 del 2011, che trasformava le province in enti di secondo livello, e degli artt. 17 e 18 del D.L. n. 95 del 2012, che prevedevano il taglio di quelle con meno di 350mila abitanti e un'estensione inferiore a 2.500 chilometri quadrati, istituendo le città metropolitane
- lo strumento del decreto legge è stato ritenuto strutturalmente inadeguato a realizzare una riforma organica del sistema degli enti locali, che introduca nuovi assetti ordinamentali, superando i limiti di misure meramente organizzative

Il d.d.l. approvato in Consiglio dei Ministri ed il progetto di riforma costituzionale

- le Città Metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, istituite a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostituiscono le relative province e ne assorbono le funzioni
- la Provincia diviene un ente di secondo grado semplificato, di area vasta, con limitate funzioni residuali sino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale
- scompare la Giunta provinciale; il Presidente è un sindaco in carica eletto dall'Assemblea dei primi cittadini; il Consiglio provinciale è costituito dai sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dal presidente delle Unioni di Comuni del territorio con più di 10.000 abitanti.
- La trasformazione si avvia entro 20 giorni dalla data di proclamazione dei sindaci eletti nelle prossime tornate amministrative con l'elezione del nuovo Presidente e l'insediamento del Consiglio.

Il d.d.l. nel dettaglio

- **Gli organi delle Città Metropolitane**
- **Il sindaco della città metropolitana** è il sindaco del Comune capoluogo almeno fino ad un triennio dalla costituzione;
- **Il consiglio metropolitano** è costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti;
- **La conferenza metropolitana** è costituita da tutti i sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana;
- **Lo statuto** potrà prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano non prima del 2017 e comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.

Il d.d.l. nel dettaglio

- **Le funzioni delle Città Metropolitane:**

- a) Adozione del piano strategico metropolitano;
 - b) Pianificazione territoriale generale, comprese strutture di comunicazione, reti di servizi e infrastrutture;
 - c) Strutturazione e organizzazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
 - d) Mobilità e viabilità;
 - e) Sviluppo economico e sociale;
 - f) Informatizzazione e digitalizzazione;
 - g) Le funzioni delle Province a cui subentrano;
- Spettano alla città metropolitane il patrimonio, il personale (con la medesima posizione giuridica ed economica) e le risorse strumentali delle Province a cui succedono a titolo universale.